



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO
ED AUSILIARIO DEL COMPARTO SCUOLA
E LA
CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2008/2009**

IL MINISTRO

**DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l'articolo 1, comma 605, lettera a), con il quale è stata prevista la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/08, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), ed, in particolare, l'articolo 2, comma 412, con il quale, per effetto della clausola di salvaguardia contenuta nello stesso comma, gli obiettivi di contenimento dell'organico, conseguenti all'innalzamento del rapporto alunni/classi, sono stati rimodulati, sia per il personale docente sia per il personale ATA, in complessivi 11.000 posti per ciascuno degli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011;

TENUTO CONTO che con il decreto interministeriale 8 gennaio 2008, n. 3, applicativo della finanziaria del 2007, la consistenza della dotazione dell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2007/2008 è stata ridotta, rispetto all'anno scolastico precedente, di 4019 posti e che, pertanto, la citata rimodulazione triennale incide, per il personale ATA, in ragione di 1000 posti per anno;

VISTO l'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede che le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro, possano deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

pertinenze, a condizione che si apporti una riduzione della dotazione organica di istituto in misura tale da consentire la compensazione dei costi contrattuali;

VISTO il comma 9 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la terziarizzazione dei servizi e la conseguente indisponibilità, per l'intera durata del contratto, di un numero di posti, della corrispondente qualifica, facente parte integrante della dotazione organica di cui al presente provvedimento;

ACCERTATO che le mansioni attribuite al personale stabilizzato, per effetto del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, sono comprese tra quelle indicate nella declaratoria professionale relativa al personale dell'area professionale "A" di cui al vigente contratto collettivo del comparto scuola e che, di conseguenza, tale personale non espleta prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per il comparto scuola;

TENUTO CONTO delle direttive ministeriali numero 68 e numero 92, rispettivamente del 28 luglio e del 23 dicembre 2005 nonché del decreto interministeriale 20 ottobre 2006, relativi alla disciplina per la stipula di contratti di terziarizzazione dei servizi e di collaborazione coordinata e continuativa;

VISTA la legge 2 agosto 2001, n. 333 di conversione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, inerente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico;

VISTA la legge 22 novembre 2002 n. 268 di conversione del decreto legislativo 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233, del 17 luglio 2006, con il quale è stato istituito il Ministero della pubblica istruzione e sono state trasferite allo stesso le funzioni e le risorse già attribuite al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 300, del 30 luglio 1999;

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 2007, n. 260 con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative:



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

DECRETA

articolo 1

(dotazioni regionali)

1.1. Le consistenze dei contingenti regionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali sono determinate tenuto conto dell'esigenza di garantire l'efficacia del servizio scolastico con riferimento al numero degli alunni ed alla loro ripartizione per classi nonché alle peculiarità didattiche e logistico-strutturali delle istituzioni scolastiche. Le dotazioni regionali sono, altresì, determinate con riguardo ai fenomeni della dispersione scolastica ed alla presenza di alunni diversamente abili.

1.2. Ad integrazione delle modalità riportate al comma 1, la prescrizione indicata all'articolo 2, comma 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente il conseguimento del valore medio nazionale di 21 alunni per classe, viene realizzata, per l'anno scolastico 2008/2009, mediante interventi di razionalizzazione sui profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico. A tal fine, il contingente complessivo di posti da portare in detrazione è ripartito tra gli Uffici scolastici regionali con riferimento alle specificità dei vari ambiti territoriali interessati, mediante l'applicazione di Indicatori di contesto riferiti all'andamento e alle caratteristiche della popolazione scolastica, agli assetti e alle situazioni del personale in servizio, alle caratteristiche culturali, socio-economiche e demografiche dei contesti territoriali interessati.

1.3. Per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 con analoghi decreti sarà operata l'ulteriore riduzione di organico attraverso l'utilizzo di Indicatori di contesto legati alle specifiche realtà territoriali. Con i medesimi provvedimenti sarà altresì stabilizzata e resa strutturale la riduzione di organico relativa all'anno scolastico precedente, attraverso modifiche e adeguamenti delle tabelle di calcolo delle dotazioni organiche di istituto relative ai profili professionali di cui al comma 2.

1.4. Le dotazioni organiche regionali, per l'anno scolastico 2008/2009, sono riportate nella tabella "A", costituente parte integrante del presente provvedimento.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

articolo 2

(dotazioni provinciali)

2.1. Le dotazioni regionali di cui all'articolo 1 sono ripartite, a cura del Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, secondo le esigenze degli ambiti provinciali di rispettiva competenza. Il rispetto del limite massimo del contingente assegnato con il presente provvedimento è assicurato anche mediante deroga, qualora necessario, alle modalità di determinazione di calcolo degli organici di istituto. I provvedimenti concernenti la ripartizione dei contingenti provinciali nonché i criteri per la deroga ai parametri di calcolo, costituiscono oggetto di informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative.

2.2. In applicazione di quanto prescritto all'articolo 1, comma 2, l'organico provinciale dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico deve essere contenuto entro il limite massimo delle dotazioni regionali riportate nelle tabelle "B", "C" e "D", costituenti parti integranti del presente decreto, anche facendo ricorso all'eventuale deroga di cui al comma 1, previa puntuale verifica delle proposte di organico predisposte dai dirigenti scolastici.

2.3. Nell'ipotesi, residuale, di superamento dei limiti di cui alle tabelle indicate al comma 2, il rispetto del contingente complessivo a livello provinciale nonché quello a livello regionale di cui alla tabella "A" è assicurato mediante compensazione con le dotazioni degli altri profili professionali.

2.4. La riduzione dei posti indicata, per ciascuna regione, nella tabella "A" di cui all'articolo 1.4, può essere realizzata anche in misura parziale all'atto della definizione dell'organico di diritto, a condizione che sia compiutamente conseguita nella fase di adeguamento dello stesso organico alle situazioni di fatto.

2.5. Nessuna modifica è apportata ai criteri ed ai parametri di calcolo delle dotazioni di organico delle istituzioni scolastiche, di cui alla tabella "1" allegata al decreto interministeriale 8 gennaio 2008, n. 3, concernente la determinazione dell'organico del personale ATA per l'anno scolastico 2007/2008, che, di conseguenza, viene integralmente recepita nel contesto del presente provvedimento e ne diviene parte integrante.

articolo 3

(terziarizzazione dei servizi)

3.1. Qualora l'espletamento del servizio di pulizia dei locali delle istituzioni scolastiche ed educative sia attribuito a personale dipendente da enti e consorzi di



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

imprese che abbiano stipulato specifici contratti per effetto del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65 ovvero da personale comunque esterno all'Amministrazione a seguito di specifici contratti d'appalto che abbiano comunque stipulato contratti con l'Amministrazione scolastica, dalla dotazione organica della rispettiva istituzione scolastica, risultante dall'applicazione della tabella "1", deve essere accantonato il venticinque per cento dei posti del profilo professionale di collaboratore scolastico.

3.2. Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti impegnati in attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui ai decreti interministeriali 20 aprile 2001 n. 66 e 20 ottobre 2006, dalla dotazione organica risultante dall'applicazione della tabella "1" del presente decreto, deve essere accantonato un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti.

3.3. Sulle ore residuali conseguenti all'accantonamento dei posti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposte, a cura del dirigente scolastico, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili professionali, con contratti di durata fino al termine delle attività didattiche.

3.4. I posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 pur concorrendo a costituire l'organico di istituto, non sono disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale.

3.5. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, la terziarizzazione dei servizi non deve comportare soprannumerarietà. Di conseguenza, ed al fine di evitare aggravio di spesa per effetto dei contratti di cui ai commi 1 e 2, il numero di posti necessario a garantire la permanenza dei soprannumerari nella medesima sede di titolarità deve essere compensato, in ambito provinciale, secondo le modalità indicate all'articolo 4.

3.6. Qualora l'affidamento in appalto dei servizi comporti soprannumero di personale rispetto all'organico dell'istituzione scolastica, non si procede alla stipula dei nuovi contratti.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

articolo 4

(compensazioni)

4.1. Nella tabella “E”, costituente parte integrante del presente provvedimento, è indicato il numero di posti che nell’anno scolastico 2007/2008, è stato reso indisponibile per la compensazione dei costi contrattuali di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3. Per l’anno scolastico 2008/2009 ciascun Direttore regionale accantonerà, per il medesimo fine, un analogo contingente di posti.

4.2. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali, al fine di assicurare l’ottimizzazione, nell’istituzione scolastica, tra il numero dei posti da rendere indisponibili e le risorse impegnate nei contratti di cui all’articolo 3, possono modificare, previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative, la ripartizione tra le scuole interessate dei posti accantonati, operando le necessarie compensazioni.

4.3. Il minor accantonamento di posti, rispetto a quello indicato nella tabella “E”, è espressamente motivato in apposito provvedimento del Direttore generale regionale.

4.4. La compensazione di cui al presente articolo può essere disposta anche in sede di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto di cui all’articolo 6 del presente provvedimento.

articolo 5

(assistenti tecnici)

5.1. La dotazione organica relativa al profilo professionale di assistente tecnico è determinata mediante deliberazione della giunta esecutiva di ciascun istituto in ragione di un’unità per ogni laboratorio funzionante e utilizzato in attività didattiche, programmate a norma dell’ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore settimanali. Ove si verifichi la situazione descritta, la giunta esecutiva, anche al fine di evitare duplicazioni di competenze, con riguardo alle professionalità disponibili nell’ambito dell’istituzione scolastica, deve commisurare la dotazione organica di ciascuna area professionale alle effettive necessità di impiego degli assistenti tecnici tenuto conto, peraltro, delle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella stessa area.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

5.2. Nelle medesime ipotesi di compresenza di cui al comma 1 i tempi di lavoro che non comportino l'indispensabilità di impiego degli assistenti tecnici possono essere utilizzati a supporto di tutte le attività, anche aggiuntive, previste nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in coerenza con l'area di competenza professionale degli stessi.

5.3. L'istituzione del posto di assistente tecnico è consentita esclusivamente se riferita a laboratori attinenti materie curriculari e, in ogni caso, se espressamente contemplati nell'anagrafe dei codici del Sistema informativo, previsti per l'istituzione scolastica.

5.4 In tutti i casi in cui i laboratori comportino un impegno di lavoro inferiore a quello previsto dal comma 1 possono essere costituiti, nella medesima istituzione scolastica e limitatamente all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, i posti di assistente tecnico da utilizzare fino al completamento dell'orario di servizio in altri laboratori di settore, indirizzo o specializzazioni affini.

5.5. Le modalità di prestazione dell'orario di servizio dell'assistente tecnico, come del restante personale ATA, restano disciplinate secondo le prescrizioni contenute nell'articolo 52 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

articolo 6

(situazione di fatto)

6.1. Allo scopo di consentire ai Direttori Generali regionali di fare ricorso ai necessari strumenti di flessibilità, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto possono essere apportate, con riguardo alle eventuali variazioni del numero degli alunni, ulteriori modifiche alla consistenza dell'organico mediante l'istituzione ovvero la soppressione di posti, conseguenti all'applicazione dei parametri di calcolo di cui alla tabella "1" ed afferenti a situazioni insorte successivamente alla determinazione dell'organico di diritto. In assenza di tale ultima condizione è esclusa la possibilità di istituire posti, a meno che non si tratti di situazioni altrimenti non esitabili, al fine di garantire le essenziali condizioni di funzionalità dei servizi.

6.2. Qualora l'organico di diritto, per effetto di quanto contemplato all'articolo 2.4, sia stato determinato con un numero di posti superiore rispetto al contingente regionale di cui alla tabella "A", indicata all'articolo 1.4, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale procede al necessario adeguamento.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

6.3. L'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto nonché quello contemplato al comma 2 sono disposti dal Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale mediante apposito, motivato provvedimento, da emanare entro il 31 agosto.

articolo 7

(oneri finanziari)

7.1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella "A" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero della pubblica istruzione.

articolo 8

(norma di rinvio)

8.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, per le parti non incompatibili, le vigenti disposizioni in materia.

oooooooooooo

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
F.to FIORONI

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2008-2009

Regione	Organico a.s. 2007/08	Organico a.s. 2008/09	Differenza 2008/09-2007/08
	A	B	C=(B-A)
Abruzzo	6.464	6.432	-32
Basilicata	3.740	3.716	-24
Calabria	12.480	12.409	-71
Campania	29.917	29.766	-151
Emilia R.	14.915	14.891	-24
Friuli	4.948	4.927	-21
Lazio	22.158	22.076	-82
Liguria	5.620	5.601	-19
Lombardia	34.443	34.376	-67
Marche	7.327	7.303	-24
Molise	1.832	1.823	-9
Piemonte	17.253	17.207	-46
Puglia	19.728	19.596	-132
Sardegna	8.632	8.591	-41
Sicilia	26.174	26.024	-150
Toscana	14.420	14.390	-30
Umbria	4.092	4.072	-20
Veneto	18.518	18.461	-57
Totale Nazionale	252.661	251.661	-1.000

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
 Istituzioni scolastiche ed educative
 Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2008-2009
 Profilo professionale Assistente Amministrativo

Regione	Organico a.s. 2007/08	Organico a.s. 2008/09	Differenza 2008/09-2007/08
	A	B	C=(B-A)
Abruzzo	1.326	1.314	-12
Basilicata	774	766	-8
Calabria	2.563	2.536	-27
Campania	6.884	6.839	-45
Emilia R.	3.408	3.407	-1
Friuli	1.035	1.024	-11
Lazio	5.058	5.032	-26
Liguria	1.195	1.186	-9
Lombardia	8.027	8.022	-5
Marche	1.567	1.561	-6
Molise	393	389	-4
Piemonte	3.716	3.693	-23
Puglia	4.636	4.603	-33
Sardegna	1.796	1.780	-16
Sicilia	6.087	6.044	-43
Toscana	3.154	3.144	-10
Umbria	841	832	-9
Veneto	4.303	4.281	-22
Totale Nazionale	56.763	56.453	-310

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
 Istituzioni scolastiche ed educative
 Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2008-2009
 Profilo professionale Assistente Tecnico

Regione	Organico a.s. 2007/08	Organico a.s. 2008/09	Differenza 2008/09-2007/08
	A	B	C=(B-A)
Abruzzo	424	418	-6
Basilicata	333	328	-5
Calabria	1.067	1.051	-16
Campania	2.413	2.377	-36
Emilia R.	1.016	1.001	-15
Friuli	420	414	-6
Lazio	1.797	1.770	-27
Liguria	440	433	-7
Lombardia	2.329	2.295	-34
Marche	625	616	-9
Molise	153	151	-2
Piemonte	1.290	1.271	-19
Puglia	1.670	1.645	-25
Sardegna	720	709	-11
Sicilia	2.245	2.212	-33
Toscana	990	975	-15
Umbria	351	346	-5
Veneto	1.339	1.319	-20
Totale Nazionale	19.622	19.331	-291

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2008-2009
Profilo professionale Collaboratore Scolastico

Regione	Organico a.s. 2007/08	Organico a.s. 2008/09	Differenza 2008/09-2007/08
	A	B	C=(B-A)
Abruzzo	4.351	4.337	-14
Basilicata	2.402	2.391	-11
Calabria	8.122	8.094	-28
Campania	19.175	19.105	-70
Emilia R.	9.883	9.875	-8
Friuli	3.248	3.244	-4
Lazio	14.238	14.209	-29
Liguria	3.758	3.755	-3
Lombardia	22.683	22.655	-28
Marche	4.800	4.791	-9
Molise	1.151	1.148	-3
Piemonte	11.499	11.495	-4
Puglia	12.414	12.340	-74
Sardegna	5.582	5.568	-14
Sicilia	16.554	16.480	-74
Toscana	9.622	9.617	-5
Umbria	2.696	2.690	-6
Veneto	12.020	12.005	-15
Totale Nazionale	164.198	163.799	-399

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale Scolastico
Collaboratori scolastici

TABELLA "E"

posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 c.1, del D.I. _____
(dati di organico di diritto 2007/2008)

Regione	Collaboratore Scolastico
Abruzzo	435
Basilicata	173
Calabria	649
Campania	2.582
Emilia Romagna	565
Friuli Venezia Giulia	41
Lazio	1.771
Liguria	131
Lombardia	409
Marche	263
Molise	84
Piemonte	510
Puglia	1.646
Sardegna	213
Sicilia	1.310
Toscana	608
Umbria	186
Veneto	352
Totale Nazionale	11.928



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Tabella "1"

Prospetto 1/A

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica

Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondarie di I grado

	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	collaboratori scolastici
fino a	300	1	1	4
	375	1	2	5
	450	1	2	6
	500	1	2	7
	525	1	3	7
	600	1	3	8
	675	1	3	9
	700	1	3	10
	750	1	4	10
	800	1	4	11
	825	1	4	11
	900	1	4	12
	1000	1	5	12

Note:

- Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.
- Negli istituti comprensivi il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è incrementato di un'unità rispetto alla presente tabella.
- Nei circoli didattici con più di 900 alunni il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità; nelle scuole medie con almeno 600 alunni il numero degli assistenti amministrativi è incrementato di un'unità rispetto alla presente tabella.
- Negli istituti con più di 1000 alunni, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di un'unità per ogni gruppo di 200 alunni e il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ogni gruppo di 100 alunni, con effetto, rispettivamente, dal centesimo e dal primo alunno di ciascun gruppo, oltre 1000.
- Nei circoli didattici e nelle scuole medie con meno di duecento alunni il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

- f)** Per ogni gruppo di 150 alunni, a partire dal cinquantesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno, è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.
- g)** Nei circoli didattici, scuole medie ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ogni plesso e/o succursale o sezione staccata.
- h)** Nelle scuole medie, anche se facenti parte di istituto comprensivo, funzionanti con classi a tempo prolungato, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo per ogni gruppo di 300 alunni frequentanti le suddette classi, con effetto dal centesimo, e di collaboratore scolastico per ogni gruppo di 200 alunni, con effetto dal settantacinquesimo.
- i)** Ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna scuola o istituto ove si svolgano le attività di educazione permanente degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.
- l)** Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.
- m)** Per le scuole medie annesse agli istituti d'arte è prevista, per entrambe le istituzioni scolastiche, un'unica figura di direttore dei servizi generali e amministrativi.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Tabella "1"

Prospetto 1/B

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica

Licei

	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	assistenti tecnici (d)	collaboratori scolastici
fino a	300	1	3		5
	400	1	3		6
	500	1	4		7
	600	1	4		8
	700	1	5		9
	800	1	5		10
	900	1	6		11
	1000	1	6		11

Note:

- a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- b) Nei licei e negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000 mentre l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità ogni 100 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000.
- c) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.
- d) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201 e successivi.
- e) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.
- f) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuole.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Tabella "1"

Prospetto 1/C

**Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica
Istituti tecnici e professionali**

	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	assistenti tecnici (e)	collaboratori scolastici
fino a	300	1	3		5
	375	1	3		6
	450	1	4		7
	500	1	4		8
	525	1	5		8
	600	1	5		9
	625	1	6		10
	675	1	7		10
	750	1	7		11
	825	1	8		12
	875	1	8		13
	900	1	9		13
	975	1	9		13
	1000	1	9		14

Note:

- a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- b) Negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 150 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000; analogamente, l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 75 alunni a partire dal cinquantesimo di ogni gruppo oltre 1.000.
- c) Negli istituti tecnici aeronautici, agrari, industriali e nautici, negli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente, l'industria e l'artigianato, i servizi alberghieri e della ristorazione, la cinematografia e televisione, le attività marinare e nella scuola tecnica per l'arte bianca la dotazione organica di assistenti amministrativi è incrementata, rispetto alla presente tabella, di un'unità nelle istituzioni con numero di alunni fino a 900 e due unità dal 901.mo ; la dotazione di collaboratori scolastici è incrementata di un'unità per ogni gruppo di 200 alunni con effetto dal primo di ciascun gruppo.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

- d)** Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.
- e)** La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201 e successivi.
- f)** Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuola.
- g)** Negli istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi è ridotto di un'unità e il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di due unità, rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Tabella "1"

Prospetto 1/D

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica

Istituti d'arte e licei artistici

	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	assistenti tecnici (d)	collaboratori scolastici
fino a	300	1	3		6
	360	1	3		7
	420	1	4		8
	480	1	4		9
	540	1	5		10
	600	1	6		11
	660	1	7		12
	720	1	7		13
	780	1	8		14
	840	1	8		15
	900	1	9		16
	960	1	9		16
	1000	1	10		17

Note:

- a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- b) Negli istituti e licei con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 120 alunni a partire dall'ottantesimo di ogni gruppo oltre 1.000; l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 60 alunni a partire dal ventesimo di ogni gruppo oltre 1.000.
- c) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.
- d) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201e successivi.
- e) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuole.

f) Negli istituti e licei con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi è ridotto di un'unità e il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di due unità rispetto alla presente tabella, come integrata dalle note precedenti.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Tabella "1"

Prospetto 1/E

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

**Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

In presenza di soli convittori

	numero convittori	assistenti amministrativi		collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
		(a)	(b)				
fino a	30	2	1	11	2	3	1
	50	2	1	14	2	3	1
	75	2	1	16	2	3	1
	100	3	1	18	3	3	1
	125	3	2	21	3	4	1
	150	3	2	23	3	4	1
	175	4	2	25	3	4	1
	200	4	2	27	3	4	1

Note:

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centunesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Tabella "1"

Prospetto 1/F

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

**Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

In presenza di soli semiconvittori

	numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
fino a	30	1	7	1	2	0
	50	1	7	1	2	0
	75	1	8	1	2	0
	100	1	9	1	2	0
	125	2	10	1	2	0
	150	2	11	1	2	0
	175	2	12	1	3	0
	200	2	13	1	3	0

Note:

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Tabella "1"

Prospetto 1/G

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

**Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

In presenza di convittori e semiconvittori

Per i convittori si applica il prospetto 1/E; per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

	numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
fino a	30	0	3	0	0	0
	50	0	4	0	0	0
	75	0	5	0	0	0
	100	1	6	0	0	0
	125	1	7	1	1	0
	150	1	8	1	1	0
	175	1	9	1	1	0
	200	2	10	1	1	0

Note:

Valgono le annotazioni previste nei prospetti 1/E e 1/F, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantesimo.